

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Umberto Papadia
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Claudia Squassoni
3. dott. Mario Gentile
4. dott. Antonio Ianniello

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Xie Lingzhu**, nata a Zhejiang (Repubblica popolare cinese) il 15.05.1953, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 27.01.2005 che lo ha condannato alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) legge n.283/1962;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dr. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

osserva

Con sentenza del 27.01.2005 il Tribunale di Brescia condannava Xie Lingzhu alla pena dell'ammenda per avere, quale titolare di un esercizio per la produzione di pasti, impiegato nella frittura di generi gastronomici olio in stato d'alterazione perché contenente, alle analisi chimiche, composti polari [indice dello stato d'alterazione dovuto alla frittura] superiori la valore massimo (25g/100g) consentito dalla circolare del Ministero della sanità n.1 dell'11.01.1991.

Proponeva impugnazione l'imputata denunciando

- illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato perché, pur essendo stata rilevata l'insussistenza di limiti normativi cui riferirsi per individuare l'entità massima ammissibile nei composti polari, era stata utilizzata una circolare ministeriale che fa proprio un mero orientamento scientifico;
- insufficiente motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità mancando la prova che l'olio per frittura alterato rinvenuto nella cucina del ristorante fosse stato precedentemente utilizzato per friggere gli alimenti. Al momento dell'ispezione nella cucina del ristorante non

c'era cottura in atto e il costatato riscaldamento dell'olio poteva configurare un tentativo, non punibile, d'uso;

- insufficiente motivazione sulla determinazione della pena non coincidente col minimo edittale trattandosi di fatto di lieve entità.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso non è puntuale.

E' infondato il primo motivo, con cui si contesta la scelta del criterio valutativo dell'alterazione dell'olio rinvenuto, ancora caldo, nella padella poggiata sul fornello della cucina del ristorante gestito dall'imputata, avendo il Tribunale correttamente ritenuto sussistere il reato previsto dall'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962, n.283 alla stregua dell'accertata alterazione del prodotto per la presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sé per un fenomeno di procurata degenerazione.

L'alterazione del prodotto è stata correttamente desunta dal notevole superamento [34%] del livello d'ossidazione dell'olio di frittura consentito dalla circolare ministeriale 1991 che ha recepito il parametro elaborato dalla comunità scientifica internazionale [25%], superato il quale l'olio è valutato come alterato, donde l'irrilevanza della puntualizzazione del teste escusso circa l'assenza di limiti normativi cui riferirsi per individuare l'entità massima ammissibile dei composti polari.

Premesso che è vietato alla Corte di cassazione di procedere alla ricostruzione del fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di concreti elementi, nonché di prendere in considerazione censure, sia pure specifiche, inidonee a dimostrare in modo incontrovertibile la difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito n'abbia tratto, è corretto il giudizio d'affermazione di responsabilità basato sul sicuro impiego dell'olio alterato nella frittura degli alimenti, ciò desumendosi dalla posizione della padella contenente l'olio alterato sul fornello della cucina del ristorante e dal fatto che l'olio era ancora caldo.

Incensurabile, per la genericità della doglianza, è la determinazione della pena pecuniaria, ancorata ai richiamati parametri di cui all'art. 133 codice penale, stabilita in misura prossima al minimo edittale.

Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza 11.04.2006.

il consigliere estensore



il presidente

